



# CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

## IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

Dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sostituisce l'I.C.I.

La nuova imposta è stata introdotta con gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011 e la sua applicazione è stata anticipata al 1 gennaio 2012 con l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Ulteriori modifiche sono state apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.

**Presupposto impositivo:** proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su fabbricati, aree con le seguenti precisazioni:

- il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- l'area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**Base imponibile:**

- fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, deve essere moltiplicata per i seguenti nuovi coefficienti:
  - per **160** per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10) e le cat. C/2, C/6 e C/7;
  - per **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e per le Cat. C/3, C/4 e C/5;
  - per **80** per i fabbricati della Cat. A/10 e D/5;
  - per **60** per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la Cat. D/5). Dal 1/1/2013 passerà a **65**;
  - per **55** per i fabbricati della Cat. C/1.
- fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei "valori contabili";
- aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

**Aliquote e detrazioni:** alla base imponibile, ottenuta secondo le indicazioni di cui al punto precedente, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni riportate nelle tabelle sottostanti.

I versamenti in acconto devono essere effettuati utilizzando le aliquote e le detrazioni di base stabilite dalla norma.

**Quota statale:** è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale .

**Abitazione principale e pertinenze:** per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

Hanno diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**GLI IMMOBILI "CONCESSI IN USO GRATUITO AI FAMILIARI" NON SONO PIU' CONSIDERATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTANTO NON GODONO PIU' DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA E DELLE RELATIVE DETRAZIONI.**

**Esenzioni:** sono esenti dal pagamento dell'imposta i seguenti immobili:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni (Musei, biblioteche, archivi, cineteche, ecc.);
- terreni agricoli, in quanto il Comune di Poggiardo rientra nell'elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993
- immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto);

**Agevolazioni:**

➤ è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

➤ è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;

Con il Regolamento IMU saranno disciplinate le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni suddette.

**Versamenti:** l'imposta deve essere versata tramite modello F24 (i codici tributo sono indicati nella tabella sottostante); dal 1° dicembre 2012 sarà possibile l'utilizzo anche dell'apposito bollettino postale.

Scadenze 2012: → 18 giugno (acconto)

→ 17 dicembre (saldo)

Per quanto concerne l'abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l'acconto viene versato nella misura del 30 % anziché del 50 %, mentre i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni** che hanno l'obbligo di accatastamento entro il 30 novembre effettuano il versamento in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

Per l'anno 2012, è opportuno evitare il versamento in un'unica soluzione a giugno, nonché di attendere il mese di dicembre prima di effettuare il versamento a saldo, in quanto lo Stato si è riservato di variare le aliquote IMU di propria competenza fino al 10 dicembre 2012.

L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00

**Dichiarazioni:** i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

**Rimborsi:** il contribuente deve presentare richiesta delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Servizio Tributi provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

### TABELLA ALIQUOTE IMU - 2012

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota di base (Stato)</i>	<i>Aliquota Comune</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %	
Altri fabbricati	0,76 %	
Aree fabbricabili	0,76 %	

### TABELLA DETRAZIONI IMU - 2012

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Detrazioni di base (Stato)</i>	<i>Detrazioni Comune</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ € 200</li> <li>➤ aggiunta di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a max € 400</li> </ul>	

### CODICE ENTE COMUNE DI POGGIARDO: G751

#### TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Codice tributo</i>	
	<i>Quota Comune</i>	<i>Quota Stato</i>
Abitaz. principale e pertinenze	3912	-
Rurali strumentali	3913	-
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Fisco e Tributi Locali rag. Carmine Longo (Sede staccata Via S. Caterina, 2 - 73037 Poggiardo, Tel. 0836.909092 - Fax 0836.991140 - e mail [serviziotributi@comune.poggiardo.le.it](mailto:serviziotributi@comune.poggiardo.le.it).)

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2012

L'Assessore ai Tributi  
Giacomo Carluccio

Il Sindaco  
Giuseppe Colafati